

REGOLAMENTO (CEE) N. 2676/91 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1991

relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3577/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura a seguito dell'unificazione tedesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3577/90, la Repubblica federale di Germania deve eliminare a proprie spese ogni eventuale scorta privata, di prodotti soggetti a un'organizzazione comune di mercato e trovatisi in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca il giorno dell'unificazione, che risulti quantitativamente superiore ad una scorta normale di riporto;

considerando che occorre determinare le scorte private soltanto per taluni prodotti per i quali esistono rischi di operazioni speculative o per i quali è previsto un finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che questi prodotti sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 2761/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3774/90⁽⁵⁾;

considerando che, a causa della situazione particolare esistente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione è indispensabile includere nella suddetta determinazione le scorte private di animali vivi di talune specie che possono formare oggetto eventualmente dopo la macellazione di misure d'intervento o di restituzioni all'esportazione, presenti in tale territorio il giorno dell'unificazione stessa; che occorre includere in tale determinazione anche gli animali vivi delle medesime specie originari del territorio dell'ex Repubblica democra-

tica tedesca trasferiti e eventualmente macellati nella Repubblica federale di Germania o in un altro Stato membro anteriormente al 3 ottobre 1990;

considerando che è d'uopo fissare i criteri per la determinazione del quantitativo da considerarsi come scorta normale di riporto al momento dell'unificazione tedesca; che, a tal fine, è opportuno tener conto sia della produzione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca durante un periodo di dodici mesi, sia del consumo, della trasformazione e di talune esportazioni nel corso dello stesso periodo;

considerando che occorre altresì tener conto dei profondi mutamenti intervenuti per quanto riguarda la produzione, il consumo e gli scambi commerciali nell'ex Repubblica democratica tedesca a seguito del processo di unificazione della Germania e di integrazione nella Comunità; che, in mancanza di dati precisi, è opportuno considerare equilibrati gli scambi commerciali fra il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e la Comunità quale si configurava prima del 3 ottobre 1990;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3577/90 la nozione di scorta normale di riporto deve essere definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri di ciascuna organizzazione di mercato;

considerando che, nel settore delle carni bovine, il quantitativo che oltrepassa la scorta normale di riporto consiste essenzialmente in carni diverse da quelle cui si riferiscono il regolamento (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate⁽⁷⁾, entrambi modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁸⁾;

considerando che ciò è dovuto soprattutto alla proporzione tradizionalmente elevata delle vacche nel patrimonio bovino tedesco-orientale, nonché alla necessità di macellare un gran numero di vacche da latte, in seguito all'istituzione di un regime di quote lattiere nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca;

(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 1.

(5) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 1.

(6) GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

(8) GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.